



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

=====

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE  
PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

=====

L'anno millenovecentonovantacinque, addì Trenta \_\_\_\_\_ del  
mese di Ottobre, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze  
Consiliari, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.36 della  
Legge n. 142/1990, con avvisi scritti e recapitati a norma  
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  
pubblica di prima convocazione nelle persone dei  
Signori Consiglieri:

POLI GIANFRANCO  
PITZALIS GIAN PAOLO  
BARAVALLE GIUSEPPE  
COSTELLI ROBERTO  
TURINETTO DIEGO  
ROSSI EUGENIO  
TURINETTO FABRIZIO  
FABBRÌ MARIA  
NOVENA EZIO

RICHIERO ROBERTA  
COMELLO MARCO  
ROMERO ELIO  
TORRETTA ALBERTO  
MARCHESI FIORENZO  
GIORCELLI FULVIO  
SOLA EZIO  
BIANCO CESARE

Sono assenti i Signori: -----,

Assiste alla seduta il Segretario Comunale IANNUZZI MARIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara  
aperta la seduta.



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

E' sempre assente il Consigliere BIANCO Cesare.

Si da' atto che durante la trattazione del presente punto si assentano i Consiglieri PIZALIS Gian Paolo e TORRETTA Alberto.

Oggetto: **Modifica ed integrazione Regolamento per la disciplina della attivita' di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 10.5.1994, esecutiva;
- Vista la Circolare Regionale del 15.3.1995, trasmessa dalla U.S.L.n. 10 in data 9.5.95 prot.n. 17888, contenente una proposta di rielaborazione dell'art. 10 del regolamento di cui sopra, nonche' di integrazione dello stesso con l'introduzione degli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater;
- Esaminato il contenuto dei suddetti articoli;
- Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Comunale per la disciplina delle attivita' di barbiere, parrucchiere e mestieri affini in data 27.9.95;
- Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'articolo n. 53 della Legge n. 142/1990, allegati all'atto originale;
- Udito l'intervento dell'Assessore BARAVALLE Giuseppe, allegato;

Con voti espressi in forma palese, presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14,

## D E L I B E R A

- di approvare la sostituzione dell'attuale articolo n. 10 con il nuovo articolo n. 10, cosi' formulato:  
**Articolo n. 10 - Idoneita' igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti -**  
I locali adibiti all'esercizio delle attivita' di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

1. I locali adibiti all'esercizio delle attivita' oggetto del presente regolamento devono avere:

- a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: **mt. 2.70** in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di **mt. 2.55** per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5.7.1975);
- b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento: l'aerazione puo' essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'U.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale e' insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, e' indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 art. 10);
- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessita' di una facile e rapida pulizia.

Sono ammessi, in particolari casi (piccoli comuni, centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attivita', sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attivita' di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990, n. 46.

4. Nel caso di locali interrati o semi-interrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.L. competente per territorio, ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956 n. 303, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidita' che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1.80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1.80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. competente vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0.30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere barbiere stesso. Questi e' autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantita' di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.1956 n. 303, art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attivita' disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonche' di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attivita' svolta puo' essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantita' sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazione, allergie, malori); dovra' essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attivita' di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilita' dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attivita' estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le piu' scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attivita' che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attivita' devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati: la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti: in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

- strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
  - i) in caso di puntura o di taglio accidentale e' necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
  - l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilita' di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilita' che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
  - m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
  - n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e' proibito l'uso di piumini;
  - o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con lo utilizzo di guanti monouso;
  - p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dello ambiente;
  - q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di piu' componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocita' di captazione di almeno 0.5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
  - r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
  - s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo piu' pratico e sufficientemente efficace e' la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 gradi centigradi per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi centigradi per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature e' possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attivita' e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticita' la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;

t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalera' al Servizio Igiene e Sanita' Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attivita'. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza della U.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. n. 1124/65).

13. Il Personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attivita', deve essere munito di libretto di idoneita' sanitaria.

Il personale di minore eta' o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17.10.1967, n. 977.

I libretti di idoneita' sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare della autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorita' competente e sono soggetti al rinnovo di validita' secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

14. Le acque reflue provenienti dalle attivita' di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attivita' di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto b), della L.R. 26.3.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A) del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilita' di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

- di integrare il regolamento con l'inserimento degli articoli n.ri 10 bis, 10 ter e 10 quater, così come proposti:



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

## Articolo n. 10 Bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti -

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

2. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

## Articolo n. 10 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio -

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:





# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n. 65 del 30.10.1995

IL SINDACO  
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IANNUZZI Maria

a) - LOCALI -

Devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) - IMPIANTI IGIENICO SANITARI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO -

Deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art.10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verra' tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attivita', esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dalla abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverra' il trapasso della titolarita' dell'esercizio.

## Articolo n. 10 quater - Altre disposizioni igienico-sanitarie -

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. competente potra' prescrivere tutti quegli accorgimenti norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanita', sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

